REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
04-01-03 - Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari

Oggetto: **ATTO DI ESTENSIONE N. 13/2021 Comune di Sant'Anna Arresi località Porto Pino Foce Canale delle Saline – Cooperativa Pesca Ambiente e Territorio a.r.l., titolare della concessione demaniale marittima rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Cagliari con provvedimento n. 36 del registro concessioni anno 2003, annoverato al n. 51 di repertorio in data 6 maggio 2003, e successivi atti modificativi, della superficie di mq 2.937,00 finalizzata alla gestione di uno specchio acqueo con un pontile galleggiante da adibire a ormeggio natanti con posizionamento gavitelli . Estensione della durata al 31.12.2033 ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, commi 682, 683 della L. 145/2018, dell'art. 182, comma 2 del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020, e dell'art. 100, comma 1 del D.L. 104/2020, convertito in Legge 126/2020.**

IL DIRETTORE

VISTA la Costituzione Italiana, art. 70 e seguenti, con particolate riferimento agli artt. 73, 87, e 117;

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione

VISTA la legge regionale del 13 novembre 1998, n. 31: "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione

DATO ATTO che il Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari è vacante e che ai sensi dell'art. 30, comma 4 della L.R. 31/1998, le funzioni di Direttore del Servizio sono esercitate dal Dott. Giovanni Serra, dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla Direzione Generale Enti Locali e Finanze, al quale sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio, con decreto n. 74 prot. 28122 del 6.8.2019;

VISTO il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, Codice della Navigazione

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (marittima)

VISTO l'art. 105 lett. l) del D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 112 come modificato dall'art. 9 del D. Lgs. n. 88/2001, che conferisce alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del

mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia e le funzioni inerenti alla gestione dei porti di rilevanza economica regionale e interregionale, con decorrenza dal 1° gennaio 2002

VISTO il D.Lgs. del 17 aprile 2001, n. 234: *"Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997"*

VISTO il D.L. n. 400 del 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in L. n. 494 del 4 dicembre 1993 e ss.mm.ii: *"Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime"*

VISTA la Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9: "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" con particolare riferimento agli artt. 40 e 41

VISTO il Decreto legge 19 maggio 2020, n.34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, con particolare riferimento all'art. 182, comma 2

PRESO ATTO CHE

- con concessione demaniale marittima rilasciata alla Società Cooperativa Pesca Ambiente e Territorio a.r.l., con provvedimento n. 36 del registro concessioni anno 2003, annoverato al n. 51 di repertorio in data 6 maggio 2003, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Cagliari, veniva concessa l'occupazione di un'area demaniale marittima nel Comune di Sant'Anna Arresi, località Porto Pino Foce Canale delle Saline, della superficie di complessivi mq 1.500,00.
- il Servizio Centrale Demanio e Patrimonio con Determinazione prot. n. 46850 rep. N. 2623 del 18 dicembre 2013, ha assentito la proroga sino al 31 dicembre 2020 (n. 20 anno 2013 registro proroghe demanio marittimo) e autorizzato la società Pesca Ambiente e Territorio a.r.l. ad occupare l'area in concessione per l'intero anno solare rispetto al solo periodo di occupazione stagionale estivo.
- con atto modificativo alla concessione n.36/2003, determinazione Prot. n. 6819, Rep. n. 338 in data 9 febbraio 2018, iscritta al n. 1/2018 del registro delle concessioni, viene autorizzata la Società Cooperativa Pesca Ambiente e Territorio a.r.l., ad effettuare la variazione geometrica dell'area in concessione e

al posizionamento di un pontile galleggiante pari a mq 348,00 mantenendo la stessa superficie pari a mq 1.500,00 e lo stesso scopo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere rilasciato dall'Ufficio Circondariale marittimo di Sant'Antioco.

- con atto Prot. n. 49032, Rep. n. 3096 in data 18 dicembre 2019, iscritto al n. 31 del registro concessioni anno 2019, viene concesso alla Società Cooperativa Pesca Ambiente e Territorio a.r.l., titolare della concessione di cui sopra di occupare un ulteriore specchio acqueo di mq. 1.437,00 retrostante lo specchio acqueo già assentito in aggiunta ai mq 1.500,00 già concessi e pertanto la superficie complessiva pari a mq 2.937,00 risulta essere così ripartita: mq 2.589,00 di specchio acqueo e mq 348,00 di area occupata da impianti di facile rimozione.

PRESO ATTO CHE SUCCESSIVAMENTE

- Il Legislatore nazionale, nell'esercizio del proprio potere legislativo peraltro esclusivo in materia di demanio marittimo, è intervenuto con L. 145/2018, con cui all'art. 1, commi 682 e 683, ha esteso di quindici anni la durata delle concessioni di cui al comma 1 dell' *articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,* convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 1993, n. 494*, vigenti alla data di entrata in vigore della legge e alla data di entrata in vigore del *decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,* convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 25.*
- Parte della giurisprudenza nel proprio esercizio del potere giudiziario, ha sollevato dubbi sull'applicabilità della suddetta disposizione normativa di cui al citato art. 1 commi 682 e 683 della L. 145/2018.
- Il legislatore nazionale, spinto dall'esigenza di rilanciare il settore turistico per contenere i danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, è nuovamente intervenuto sulla materia con decreto legge 19 maggio 2020 n.34 (Decreto rilancio) modificato dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n.77, in particolare con l'art. 182, comma 2, che

dispone *«2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,* ***le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire****, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale,* ***i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione*** *alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari e' confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. [Omissis]";*

- Infine, sempre il legislatore nazionale, è ulteriormente intervenuto sulla materia chiarendo che "*1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche (omissis)…..nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto …",* art. 100, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in Legge 13 ottobre 2020 , n. 126 .

PRESO ATTO che tra le altre disposizioni, il pacchetto normativo suddetto ha introdotto per *le amministrazioni competenti il divieto di avviare o proseguire a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale,i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione* (art. 182, comma 2 D.L. 34/2020);.

ATTESO che lo Stato Italiano è attualmente impegnato nell'azione di negoziazione e di confronto con l'Unione Europea su una riforma generale che disciplini la materia del

demanio marittimo

ATTESO che al fine di non bloccare ogni attività legata all'uso dei beni demaniali marittimi con conseguente mancato introito per l'Erario e blocco delle attività e dei servizi forniti, la suddetta norma dispone che l'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi da parte dei concessionari e' confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere

DATO ATTO che la Giunta Regionale con delibera n. 47/34 del 24.09.2020, anche al fine di dare un indirizzo omogeneo a livello regionale, ha preso atto della normativa vigente e, in particolare della necessità di adeguarsi a quanto attualmente stabilito dal sopracitato art. 182, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020, e procedere attraverso un atto ricognitivo che consenta ai concessionari di provvedere agli adempimenti necessari per il proseguo delle attività

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 3114/34254 del 29.10.2020 e, in particolare, il modello di atto ricognitivo alla medesima allegato

ACCERTATO pertanto, che la concessione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Cagliari con provvedimento n. 36 del registro concessioni anno 2003, annoverato al n. 51 di repertorio in data 6 maggio 2003, e successive modifiche, rientra interamente nell' ambito di applicazione oggettivo di cui alla legge 145/2018, art.1, commi 682 e 683, in combinato disposto di cui all'art. 100 comma 1 del D.L. 104/2020

ATTESO che la concessione di cui sopra, rilasciata alla Società Cooperativa Pesca Ambiente e Territorio a.r.l., (C.F. 02666550922), con sede legale in Sant'Anna Arresi, Via Is Spigas s.n. rappresentata dal Sig. Loris Bacchis, nato a Sant'Anna Arresi il 19 agosto 1973 ed ivi residente in Via Italia, 370, codice fiscale BCCLRS73M19M209M, titolare della concessione demaniale marittima soprarichiamata, ha manifestato l'interesse alla prosecuzione delle attività (protocollo in Entrata RAS n. 43261 del 16 dicembre 2020) e ha certificato il possesso dei requisiti di legge necessari per la prosecuzione del rapporto concessorio

VISTA la ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria, effettuato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del C.d.N., pari a euro 155,00 (centocinquantacinque/00)

VISTA la ricevuta del modello F24 Elide corrispondente al pagamento del canone 2020 pari a euro 2.982,58 (duemilanovecentoottantadue/58), avvenuto in data 14.12.2020, così

come risulta dalla registrazione nel portale del mare SID

VISTA la polizza fideiussoria n. N00D0/111041636 emessa in data 17.12.2020 valida sino al 31.12.2033, disposta dalla Società Cooperativa Pesca Ambiente e Territorio a.r.l., ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione con la quale la Società Groupama Assicurazioni S.p.A si è costituita garante nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna per conto dello Stato per l'importo di € 6.000,00 (seimila/00);

VISTA l'appendice di precisazione all'allegato "Condizioni Generali" della polizza fideiussoria n. N00D0/111041636, nella quale si precisa che il beneficiario è la Regione Autonoma della Sardegna e non l'Autorità Portuale come riportato erroneamente

DETERMINA

ART.1 Per le motivazioni riportate in premessa, al fine di contenere i danni derivanti dalla emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell'art. 182, comma 2, del Decreto legge n.34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio), così come modificato dalla Legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, di dare atto che l'utilizzo del bene demaniale oggetto della concessione demaniale marittima, n. 36 del registro concessioni anno 2003, annoverato al n. 51 di repertorio in data 6 maggio 2003, della superficie complessiva pari a mq 2.937,00 così ripartita: mq 2.589,00 di specchio acqueo e mq 348,00 di area occupata da impianti di facile rimozione, richiamata in premessa, è confermato in favore della Società Cooperativa Pesca Ambiente e Territorio a.r.l., (C. F. 02666550922), con sede legale in Sant'Anna Arresi, Via Is Spigas s.n. rappresentata dal Sig. Loris Bacchis, nato a Sant'Anna Arresi il 19 agosto 1973 ed ivi residente in Via Italia, 370, codice fiscale BCCLRS73M19M209M.

ART.2 Di dare atto che **la nuova data di scadenza** della concessione demaniale marittima n. 36 del registro concessioni anno 2003, annoverato al n. 51 di repertorio in data 6 maggio 2003, è **il 31.12.2033,** ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, commi 682, 683 della L. 145/2018, dell'art. 182, comma 2 del D.L. 34/2020 convertito in L. 77 /2020, e dell'art. 100, comma 1 del D.L. 104/2020, convertito in Legge 126/2020. Rimangono invariate le altre clausole e prescrizioni relative alla concessione di cui

sopra, con particolare riferimento all'ambito areale in concessione di cui si allega a ogni buon fine lo stralcio cartografico per farne parte integrante al presente provvedimento

ART.3 (Cauzione)

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, il concessionario è tenuto a costituire cauzione mediante fideiussione bancaria, assicurativa ovvero in altra forma consentita dalle vigenti disposizioni, ministeriali, pari a Euro 6.000,00 (seimila/00) per l'intera durata della concessione, con la causale "a garanzia del corretto uso del bene e del rispetto di tutti gli obblighi ed oneri dettati dalla concessione", a favore della Regione Autonoma della Sardegna, per conto dello Stato.

Nel caso detta cauzione dovesse subire delle modifiche in merito alla scadenza o alla sua validità, il concessionario dovrà immediatamente costituire una nuova garanzia pena la dichiarazione di decadenza dalla presente concessione demaniale marittima.

La cauzione sarà svincolata a domanda del concessionario, successivamente alla scadenza della concessione, quando consti che il concessionario abbia adempiuto esattamente a tutti gli obblighi previsti dalla presente concessione.

ART.4 Ai fini della registrazione fiscale relativa al periodo decorrente dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2033 l'importo del canone, calcolato ai sensi ai sensi dell'art. 03, commi 1 e 3 del D.L. 05/10/1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, con effetto dal 1° gennaio 2021, come sostituito dall'art. 100, comma 2 e comma 4 del D.L. 14/08/2020, n. 104, **per l'anno 2021 è di euro 3.327,27 (tremilatrecentoventisette/27)** salvo conguaglio.

Il canone deve essere corrisposto annualmente per tutta la durata della concessione ed è soggetto ad aggiornamento sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

ART.5 di dare atto che 1) la RAS procederà, nelle forme di legge, alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di istanza; 2) potrà attivare il procedimento di ritiro in autotutela del presente atto laddove sopravvenisse una diversa disciplina normativa ovvero una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che dichiarasse la previsione

nazionale di estensione della durata della concessione demaniale marittima confliggente con il diritto comunitario, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun risarcimento o indennizzo.

Il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento presso la competente Agenzia delle Entrate (codice fiscale Regione Autonoma della Sardegna 80002870923). Le spese di registrazione sono a carico esclusivo del concessionario.

La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite della Direzione Generale Enti Locali e Finanze, all'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ai sensi dell'art. 21, comma 9 della L.r. 13 novembre 1998, n. 31.

La presente determinazione viene trasmessa alla Società Cooperativa Pesca Ambiente e Territorio a.r.l., all'Agenzia del Demanio, alla Capitaneria di Porto di Cagliari e al Comune di Sant'Anna Arresi .

Il Direttore del Servizio
dott. Giovanni Serra
(art. 30, c. 4 LR 31/98)

Siglato da:

GIACOMO LACONI